



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 301	di data 04/08/22

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AGGIORNAMENTO ISTAT CORRISPETTIVO ORARIO PER 24.000 ORE. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31 DICEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE ULTERIORI 64.000 ORE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 1.677.062,40 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 1.509.356,16 AL CAP. 1994 AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 95812 CDC 15.09 ED EURO 167.706,24 AL CAP. 2016 AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 95813 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PEG 2022-2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che costituiscono, nel loro insieme, il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget assegnato alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello locale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale *intra* ed *extra* familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e

pagina 1/8

39 bis della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14/1991 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991, e successivo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29/12/2011 per l'estensione del servizio ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

rilevato che con Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia subordinata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009 n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del contratto di cui trattasi, che, in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 13/2007 e dell'art. 38, comma 5 bis della L.p. 14/1991 introdotto dall'art. 47 della L.p. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

rilevato che con l'emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della L.p. 3/2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.p.13/2007;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p.13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati *ex lege*;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le comunità/territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

atteso che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dall' art. 9, comma 2 della L.p. 3/2006 in combinato disposto con l'art. 31 della Lp. 13/2007, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Approvazione del*

Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”;

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*”. Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2020 che approva le “*Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*” in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n. 1116 di data 29 luglio 2019;

rilevato inoltre che l'articolo 27, comma 1, della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 nel testo da ultimo modificato con l'art. 37 della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 ed attualmente vigente dispone che “In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

dato inoltre atto che con deliberazione consiliare di data 17.02.2021, n. 30 è stata autorizzata l'indizione di una procedura ristretta per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e di contesto ed è stato approvato lo schema dell'avviso di preinformazione redatto sulla base del relativo formulario UE;

rilevato che la procedura di gara di cui al punto precedente prevede che la durata di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sia di almeno sei mesi, al fine di permettere ai soggetti interessati di perfezionare la procedura volta ad ottenere l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007 che integra un requisito di partecipazione alla gara stessa in conformità a quanto disposto dalla Legge citata e dalle “Linee guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione” adottate con deliberazione della Giunta provinciale di data 7 febbraio 2020, n. 174, ai sensi delle quali l'accreditamento deve essere posseduto alla data di invio delle lettere di invito. In particolare, nella deliberazione consiliare richiamata è disposto che, allorquando manifestino interesse operatori non in possesso dell'accreditamento definitivo, l'Amministrazione procederà all'invio della lettera di invito entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di dieci mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso;

dato atto che l'avviso di preinformazione è stato pubblicato in data 8 giugno 2021 nella GUCE e in data 10 giugno 2021 sul sito dell'Amministrazione comunale, prevedendo come scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse il giorno 20 dicembre 2021 ad ore 12:00;

atteso inoltre che con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale)” è stata, tra l'altro, posticipata al 31 dicembre 2021 la scadenza, originariamente fissata al 30 giugno 2021, per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da parte dei soggetti del Terzo settore provvisoriamente accreditati che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

rilevato che sulla base dei presupposti e delle motivazioni di cui ai capoversi precedenti, con nota prot. 149243 del 07/06/2021 il Comune di Trento ha comunicato a FAI s.c.s. (Capogruppo A.T.I. FAI – SAD - S.T. GESTIONI) l'intenzione di prorogare l'operatività della convenzione in scadenza al 30/06/2021 fino al 31/12/2021 o comunque altra data che potrà essere definita dalla legge provinciale, al fine di garantire la regolare continuità del servizio affidato, chiedendo di notificare, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, l'eventuale

volontà di non proseguire il rapporto oltre la data del 30/06/2021;

verificato che entro la scadenza del termine fissato dall'Amministrazione non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Cooperativa FAI s.c.s.;

richiamata le proprie determinazioni n. 15/215 di data 25/06/2021 e n.15/437 di data 17/12/2021 con le quali, pertanto, è stata disposta la proroga, rispettivamente, fino al 31/12/2021 e fino al 31/08/2022 dell'operatività del contratto di appalto in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

rilevato da ultimo che, al fine di adempiere al quadro normativo provinciale che impone di procedere all'invito dei soli operatori in possesso dell'accreditamento definitivo per l'area funzionale alla quale è riconducibile il servizio oggetto dell'appalto, si è atteso il riscontro da parte del competente ufficio provinciale in merito al possesso del richiamato requisito da parte dei soggetti che avevano manifestato interesse e quindi, in data 30/06/2022, si è proceduto ad inoltrare la lettera di invito a presentare offerta a tutti i soggetti idonei;

considerato altresì che la lettera di invito stabilisce nel giorno 14/09/2022 il termine per la presentazione dell'offerta e analizzati tutti i successivi adempimenti imposti dalla procedura di gara sia in capo al Responsabile Unico del procedimento sia alla Commissione tecnica che sarà chiamata a valutare le offerta tecniche, pare ragionevole ipotizzare che l'avvio del nuovo contratto possa decorrere dal 1 gennaio 2023;

preso atto della evidente necessità, alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di prorogare l'operatività del contratto in essere con l'A.T.I. FAI – SAD - S.T. GESTIONI fino al termine del 31/12/2022 al fine di garantire la regolare continuità del servizio fino all'avvio del nuovo affidamento;

accertato inoltre che:

- l'Impresa F.A.I. s.c.s. ha ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi, per l'area funzionale "età anziana domiciliare e di contesto", a cui fa capo il servizio in oggetto, con determinazione provinciale n. 5918 di data 09/11/2021;
- l'Impresa S.A.D. s.c.s. ha ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi, per l'area funzionale "età anziana domiciliare e di contesto", a cui fa capo il servizio in oggetto, con determinazione provinciale n. 4799 di data 13/10/2021;
- l'Impresa S.T. Gestioni s.c.s. ha ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi, per l'area funzionale "età anziana domiciliare e di contesto", a cui fa capo il servizio in oggetto, con determinazione provinciale n.831 di data 01/02/2022

ricordato che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul Territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491, esecutiva, con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14, esecutiva, con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

dato atto che con determinazione 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, è stato stimato per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di

assistenza domiciliare in 144.000 ore con una spesa pari a complessivi euro 3.676.608,00 (i.v.a. al 4% inclusa), autorizzata e finanziata per:

- euro 3.308.947,20 al capitolo 1994 cdc 1509 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.iva) impegno n. 95812 dell'esercizio finanziario 2022 P.E.G. 2022-2024,

- euro 367.660,80 al capitolo 2016 cdc 1505 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) impegno n. 95813 dell'esercizio finanziario 2022 P.E.G. 2022-2024;

atteso che il costo orario unitario del servizio domiciliare per l'anno 2022, inizialmente pari ad euro 24,55 (i.v.a. al 4% esclusa), è variato in euro 25,02 (i.v.a. 4% esclusa) per aggiornamento istat di euro 0,47 (i.v.a. al 4% esclusa);

dato atto pertanto che con determinazione 24.01.2022 n. 15/19, esecutiva, è stata autorizzata la maggior spesa presunta per l'anno 2022 per aggiornamento istat inizialmente applicato a 120.000 ore pari ad euro 58.656,00 (i.v.a. al 4% inclusa), finanziata per euro 52.790,40 al capitolo 1994 cdc 1509 (ad integrazione dell'impegno n. 95812) e per euro 5.865,60 al capitolo 2016 cdc 1505 (ad integrazione dell'impegno n. 95813) dell'esercizio finanziario 2022 P.E.G. 2022-2024, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento da applicare alle ulteriori 24.000 ore di servizio domiciliare autorizzate e finanziate senza aggiornamento istat;

ritenuto pertanto di autorizzare e finanziare la maggior spesa presunta relativa al periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 per aggiornamento istat da applicare alle ulteriori 24.000 ore già finanziate al netto dell'aggiornamento istat, per un importo complessivo pari ad euro 11.731,20 (i.v.a. al 4% inclusa);

atteso che, in conseguenza della proroga dell'operatività del contratto in essere fino alla data del 31.12.2022, occorre autorizzare ed impegnare la spesa per la gestione del servizio in parola per il periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2022;

ritenuto pertanto di autorizzare l'integrazione degli impegni di spesa già assunti per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 con la spesa presunta prevista per il periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2022 ridefinita in base all'andamento del servizio e al numero di persone che ad oggi sono inserite in lista d'attesa, con relativa proiezione per i prossimi mesi, per un totale presunto di 64.000 ore di assistenza domiciliare (per un totale annuo presunto di 208.000 ore);

rilevato che la spesa complessiva presunta per l'aggiornamento istat del costo orario di 24.000 ore di servizio domiciliare relativo al periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022 ed il finanziamento del monte ore presunto di 64.000 ore relativo al periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2022 (per un totale annuo presunto di 208.000 ore) è pari ad euro 1.677.062,40 (i.v.a. al 4% inclusa), quale corrispettivo aggiuntivo presunto da riconoscere all'ATI, e trova copertura e imputazione nei seguenti capitoli di spesa ad integrazione dei relativi impegni già assunti dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, ove risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche:

- al 90% per euro 1.509.356,16 al capitolo 1994 ad integrazione impegno n. 95812,

- al 10% per euro 167.706,24 al capitolo 2016 ad integrazione impegno n. 95813;

precisato che, in base alla quantificazione effettuata dalle imprese costituite nell'A.T.I. che gestisce il servizio, i costi della sicurezza per il servizio di assistenza domiciliare incidono per uno 0,52% sul corrispettivo per la gestione dello stesso;

dato atto che il codice C.I.G. identificativo dell'intervento è: 25691376EA;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” e il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che, come più puntualmente ricostruito in premessa, con proprie determinazioni 17.12.2021 n. 15/437 e 24.01.2022 n. 15/19, esecutive, per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare nel periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2022, stimato in un monte ore presunto di 144.000 ore, è stata autorizzata e finanziata, rispettivamente, la spesa complessiva presunta di euro 3.676.608,00 (i.v.a. al 4% inclusa) e la maggior spesa presunta di euro 58.656,00 (i.v.a. al 4% inclusa) per aggiornamento istat applicato a 120.000 ore, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle rimanenti 24.000 ore;
2. di autorizzare e finanziare pertanto la maggior spesa presunta per il periodo dal 01.01.2022

pagina 6/8

al 31.08.2022 per aggiornamento istat da applicare alle 24.000 ore di servizio domiciliare finanziate al netto dell'aggiornamento istat, per un importo complessivo di euro 11.731,20 (i.v.a. al 4% inclusa);

3. di prorogare, per le ragioni e motivazioni di cui in premessa, fino al 31.12.2022 l'operatività del contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. e relativo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29.12.2011 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

4. di stimare per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare nel periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2022 in 64.000 ore il monte ore presunto complessivo aggiuntivo alle 144.000 ore presunte già autorizzate dal 01.01.2022 al 31.08.2022, per un totale presunto per l'anno 2022 di 208.000 ore;

5. di autorizzare e finanziare la spesa complessiva presunta di euro 1.665.331,20 per lo svolgimento di ulteriori 64.000 ore presunte di assistenza domiciliare nel periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2022;

6. di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 1.677.062,40 (i.v.a. al 4% inclusa) per l'aggiornamento istat di cui al punto 2 e per il finanziamento del monte ore presunto dal 01.09.2022 al 31.12.2022 di cui al punto 5, quale corrispettivo aggiuntivo presunto da riconoscere all'ATI, che trova copertura e imputazione nei seguenti capitoli di spesa ad integrazione dei relativi impegni già assunti dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, ove risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche:

- al 90% per euro 1.509.356,16 al capitolo 1994 ad integrazione impegno n. 95812,

- al 10% per euro 167.706,24 al capitolo 2016 ad integrazione impegno n. 95813;

7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

8. di liquidare la spesa autorizzata di euro 1.677.062,40 (i.v.a. al 4% inclusa) secondo le modalità previste dal citato contratto d'appalto;

9. di individuare nella Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, il responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

10. di dare atto pertanto che ai sensi delle attribuzioni definite anche nel Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale provvederà a comunicare alla capogruppo dell'A.T.I. mediante scambio di corrispondenza quanto determinato con il presente provvedimento;

11. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 12.12.2016 n. 2256;

12. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante iva)" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024;

13. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione al gestore del servizio;

15. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 04/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 301

di data 04/08/22

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AGGIORNAMENTO ISTAT CORRISPETTIVO ORARIO PER 24.000 ORE. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31 DICEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE ULTERIORI 64.000 ORE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 1.677.062,40 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 1.509.356,16 AL CAP. 1994 AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 95812 CDC 15.09 ED EURO 167.706,24 AL CAP. 2016 AD INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 95813 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PEG 2022-2024.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2022	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			1.509.356 ,16	"	107438 (9644264)
U	V	2022	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			167.706,2 4	"	107439 (9644295)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 agosto 2022